

*notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it*

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs
117/2017**

Repertorio numero 33524/16583

**VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN VIDEOCONFERENZA
REPUBBLICA ITALIANA**

registrato a Milano DPI

il 2 agosto 2024

al n. 63137 s. 1T

con euro 200,00

Il giorno ventinove del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro
29 luglio 2024

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n. 12, alle ore 17.30 diciassette e trenta.
Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 9.5 dello statuto, la presidenza della riunione del Consiglio di Amministrazione della

“Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico”

con sede in Varese, via Felice Orrigoni n. 6, codice fiscale 95047140124, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al Repertorio n. 125651 (di seguito la “Fondazione”),

Maurizio Ampollini, nato a Varese il giorno 8 ottobre 1960, domiciliato per carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stato regolarmente convocato esclusivamente in videoconferenza con avviso di convocazione inviato il giorno 19 luglio 2024 con messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9.2 dello statuto, per questo giorno alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

“omissis

13) Modifiche artt. 3), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14) e 21) dello Statuto: delibere inerenti e conseguenti;

omissis.”

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 13 dell'ordine del giorno.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che, del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, partecipano i Consiglieri: Giovanna Scienza, Caterina Chiodini, Carlo Massironi, Giuseppe Luigi Gibilisco, Giorgio Papa, Daniele Pietro Giudici, Giuseppe Redaelli e Luca Galli;
- che dell'Organo di Controllo partecipano il presidente Luigi Castagna e il componente effettivo Marco Petrillo, avendo giustificato la propria assenza il componente effettivo Damiano Zazzeron;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;
- che con il consenso degli intervenuti partecipa alla riunione il Segretario Generale Massimiliano Pavanello;
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 9.6 dello statuto;
- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dell'art. 9.4 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione del punto 13 dell'ordine del giorno,

espone le ragioni per le quali si rende opportuno modificare lo statuto ed illustra le modifiche proposte.

In particolare si propone di: (i) modificare l' "Assemblea dei Sostenitori" in "Comitato dei Sostenitori"; (ii) precisare che le incompatibilità di cui all'art. 5.2 dello statuto si riferiscano a coloro che ricoprono cariche negli organi della Fondazione; (iii) aggiungere, nell'elenco dei soggetti che non possono ricoprire cariche sociali negli organi della Fondazione, coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; (iv) riformulare la modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevedendo che i medesimi siano nominati nel Comitato di Nomina con le seguenti modalità: tre componenti all'interno di tre differenti terne, uno per ogni terna, indicate da Fondazione Cariplo; due componenti all'interno di due differenti terne, uno per ogni terna, indicate dalla Provincia di Varese; un componente all'interno di una terna indicata da "Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative"; un componente all'interno di una terna indicata dal Fondo "Griffini-Miglierina" con particolare attenzione alla presenza dei familiari più prossimi del Prof. Claudio Miglierina che ha istituito il Fondo omonimo e i restanti quattro componenti designati dal Comitato dei Sostenitori secondo i criteri e le modalità indicati in un apposito regolamento; (v) prevedere che i Consiglieri agiscono senza vincolo di mandato e che il limite di tre mandati alla carica di Consigliere debba intendersi riferito a mandati consecutivi e non più complessivi e che non viene computato a tal fine l'eventuale mandato di durata inferiore a dodici mesi; (vi) prevedere la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, precisando che, in tal caso, entro 15 giorni, anche su impulso dell'Organo di Controllo, devono essere avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio e che sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri restanti rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione; (vii) modificare la composizione del Comitato di Nomina inserendo, in luogo del rappresentante del Comitato di Gestione del Fondo Griffini Miglierina, il familiare più prossimo del prof. Miglierina o - in caso di sua impossibilità - una persona da questi designata sempre tra i familiari del prof. Miglierina; (viii) eliminare la possibilità che il Consiglio di Amministrazione possa integrare il Comitato di Nomina; (ix) prevedere che la costituzione del Comitato esecutivo sia facoltativa inserendo un nuovo articolo dedicato al funzionamento del Comitato, se istituito; (x) con riferimento al Comitato dei Sostenitori, arrotondare a 25.000 euro l'importo minimo dell'erogazione dei Sostenitori, escludere che possano essere Sostenitori coloro che compongono il Comitato di Nomina e rinviare ad uno specifico regolamento la disciplina del funzionamento e le modalità di votazione del Comitato dei Sostenitori, (xi) ridurre la durata del mandato dell'Organo di Controllo da cinque a tre esercizi, prevedendo - analogamente a quanto proposto per i consiglieri - che il limite di tre mandati debba intendersi riferito a mandati consecutivi e non più complessivi.

Da ultimo il Presidente, in considerazione delle nuove regole per la nomina dei Consiglieri - constatata la disponibilità di tutti gli attuali componenti del Consiglio a rassegnare le proprie dimissioni prima della scadenza del mandato - propone di inserire una clausola transitoria nella quale sia precisato che, con l'entrata in vigore dello Statuto che recepisce le modifiche proposte, decadono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e gli attuali

Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio. Propone, altresì, di precisare che il limite di mandati alla carica di consigliere - come sopra proposto - si applicherà a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche deliberate in data odierna non computando i mandati precedenti.

Il Presidente propone, altresì, pur non essendo tra gli articoli richiamati nell'ordine del giorno, di posticipare il termine di approvazione del bilancio dal 30 aprile al 31 maggio di ogni anno, al fine di disporre di un maggior lasso temporale per la predisposizione del bilancio nel rispetto del termine per il deposito del documento presso il RUNTS fissato il 30 giugno.

Il Presidente precisa, infine, che l'art. 3 è stato richiamato nell'ordine del giorno unicamente per la correzione di un refuso presente nel comma 7.

In merito alle proposte di modifica illustrate, il Presidente riferisce che, ai sensi dell'art. 8.1 lett. s) dello statuto è pervenuto in data 18 luglio u.s. il parere favorevole della Fondazione Cariplo.

Al termine dell'esposizione, nessuno domandando la parola, il Presidente constata che all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di modificare l'articolo 5.2 dello statuto come segue:

“5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito degli Organi della Fondazione:

i. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

i. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;

ii. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni con più di quindicimila abitanti facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;

iii. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;

iv. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di Nomina, alle nomine degli organi della Fondazione;

v. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato”;

2. di modificare l'articolo 6 dello statuto come segue:

“6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “Consiglio”) composto da undici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, vengono nominati nel Comitato di Nomina con le seguenti modalità:

a. tre (3) componenti all'interno di tre (3) differenti terne, uno per ogni terna, indicate da Fondazione Cariplo;

b. due (2) componenti all'interno di due (2) differenti terne, uno per ogni terna, indicate dalla Provincia di Varese;

c. un (1) componente all'interno di una terna indicata da “Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative”;

d. un (1) componente all'interno di una terna indicata dal Fondo “Griffini-Miglierina” con particolare attenzione alla presenza dei familiari

più prossimi del Prof. Claudio Miglierina che ha istituito il Fondo omonimo; e i restanti quattro (4) componenti sono designati dal Comitato dei Sostenitori secondo i criteri e le modalità indicati in un apposito regolamento ("il Regolamento di Nomina").

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di mandato, durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati consecutivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lettere a), b), c), d), e) il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere al rispettivo soggetto competente di designare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. I mandati di durata inferiore ai 12 mesi non verranno calcolati ai fini di cui all'articolo 6.3.

6.5 In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 15 giorni, anche su impulso dell'Organo di Controllo, vengono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio. Sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri restanti rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.;

3. di modificare l'articolo 7 dello statuto come segue:

"7.1 Il Comitato di Nomina è composto da:

- il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;*
- il Presidente della Provincia di Varese, o persona da lui delegata;*
- il Vicario Episcopale della Zona di Varese, o persona da lui delegata;*
- il familiare più prossimo del prof. Miglierina o in caso di sua impossibilità una persona da questi designata sempre tra i familiari del prof. Miglierina*

7.2 Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione ("il Regolamento di Nomina")."

4. di modificare l'articolo 8.1 lett. p) dello statuto come segue:

"p. nomina i componenti del Comitato Esecutivo -ove costituito ai sensi dell'art. 11 dello Statuto";

5. di modificare l'articolo 8.2 dello statuto come segue:

"8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo -se nominato e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti";

6. di inserire un nuovo articolo 11 dello statuto come segue:

"11.1 Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da cinque membri ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

11.2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio stesso. Il Comitato può avvalersi dell'ausilio di Commissioni e Comitati composti anche da membri esterni al Consiglio.

11.3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di

norma, ogni mese nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi componenti; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Per quanto non diversamente previsto dal presente Articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 9.

11.4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

11.5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

11.6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Generale della Fondazione che svolge anche le funzioni di verbalizzazione in apposito Libro delle decisioni.

11.7. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w), x)."

7. di modificare l'articolo 11.2 e 11.3 (ora 12.2 e 12.3) come segue:

"12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo (se costituito), o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se costituito), sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (se costituito) nei limiti dei poteri conferiti.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge."

8. di modificare gli articoli 12.1, 12.2 e 12.8 (ora 13.1 e 13.2, e 13.8) come segue:

"13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali: un membro effettivo e uno supplente nominati da Fondazione Cariplo, uno effettivo nominato di concerto dall'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio; uno effettivo e uno supplente dal Comitato dei Sostenitori.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi."

"13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad avviare le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione come disciplinato dall'Articolo 6.5."

9. di modificare l'articolo 13 (ora 14) come segue:

“14.1 Sono Sostenitori tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano con almeno euro 25.000,00 (con apporti in denaro anche cumulativi) e previa assunzione di formale impegno all'incremento del patrimonio della Fondazione.

14.2 Non possono fare parte del novero dei Sostenitori i Soggetti che compongono il Comitato di Nomina di cui all'art. 7.1.

14.3 I Sostenitori o persone da loro delegate -all'interno del novero dei Sostenitori stessi- hanno diritto di partecipare al Comitato dei Sostenitori e hanno diritto ad esprimere voti e ricevere deleghe come disciplinato dal “Regolamento di Nomina”.

Nel caso di votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza del Comitato dei Sostenitori, ciascun Sostenitore esprime un voto pro-quota ponderato in base alla consistenza del fondo patrimoniale versato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Nomina.

14.4 Il Comitato dei Sostenitori si riunisce di norma almeno una volta l'anno, è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

- 1. indicare i nominativi di spettanza al Comitato di Nomina in merito alla nomina degli Organi della Fondazione di sua competenza;*
- 2. esprimere indirizzi in merito ai programmi annuali della Fondazione della comunità locale;*
- 3. proporre iniziative atte all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché individuare nuovi Sostenitori.”*

10. di modificare l'articolo 15.1 (ora 16.1) come segue

“16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.”

11. di modificare l'articolo 20 (ora 21) come segue:

“21.1 Con l'entrata in vigore del presente Statuto decadono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Gli attuali Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio.

Le disposizioni relative alla nomina degli Organi contenute negli articoli 6, 7, 10, 13 e 14, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo dell'Organo a cui si riferiscono con l'entrata in vigore del presente Statuto.

21.2 Il limite di mandati di cui all'art. 6.4 si applicherà a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto non computando i mandati precedenti.”

12. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il presidente dichiara di aver accertato i risultati della votazione.

Alle ore 17.50 diciassette e cinquanta il presidente dichiara esaurita la trattazione del punto 13) all'ordine del giorno.

La seduta prosegue per la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione.

Il testo aggiornato dello statuto si allega al presente atto sotto la lettera "A",

Ho sottoscritto il verbale, con l'allegato alle ore 17.55 diciassette cinquantacinque.

Consta di quattro dattiloscritti da persona di mia fiducia per sei intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO ENTE
FILANTROPICO”**

Preambolo

La Fondazione Comunitaria del Varesotto, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della provincia di Varese.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori dell’ecosistema della provincia di Varese.

Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata
“Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico” (di seguito la **“Fondazione”**). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in **Varese**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della provincia di Varese.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio, anche per la realizzazione di interventi in altri ambiti territoriali;
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;
6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annuale e le deliberazioni relative alle attività istituzionali;
7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione, pertanto,

- seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
- promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità del territorio e delle comunità;
- sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;
- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi fondi, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi contabili e del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta criteri formalizzati tramite apposito regolamento e modalità organizzative interne per:

- a. ottimizzare la combinazione tra redditività e rischio degli investimenti nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti idonei per qualità, liquidabilità, rendimento e volatilità;
- b. diversificare adeguatamente gli investimenti per contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività, mercati, valute e aree geografiche, beni immobili, commodity;
- c. assicurare una efficiente gestione per ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche degli investimenti.

Articolo 5

Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti

5.1 Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) l'Organo di Controllo
- d) il Comitato di Nomina
- e) il Comitato dei Sostenitori

5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito degli Organi della Fondazione:

- i. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- ii. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici mesi;
- iii. gli assessori e i consiglieri della Regione Lombardia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei Comuni con più di quindicimila abitanti facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di dodici mesi;
- iv. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;
- v. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di Nomina, alle nomine degli organi della Fondazione;
- vi. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "Consiglio") composto da undici membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, vengono nominati nel Comitato di Nomina con le seguenti modalità:

- a. tre (3) componenti all'interno di tre (3) differenti terne, uno per ogni terna, indicate da Fondazione Cariplo;
- b. due (2) componenti all'interno di due (2) differenti terne, uno per ogni terna, indicate dalla Provincia di Varese;
- c. un (1) componente all'interno di una terna indicata da "*Fondazione Lambriana per attività religiose e caritative*";
- d. un (1) componente all'interno di una terna indicata dal Fondo "Griffini-Miglierina" con particolare attenzione alla presenza dei familiari più prossimi del Prof. Claudio Miglierina che ha istituito il Fondo omonimo;
- e. i restanti quattro (4) componenti sono designati dal Comitato dei Sostenitori secondo i criteri e le modalità indicati in un apposito regolamento ("**il Regolamento di Nomina**").

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di mandato, durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di tre mandati consecutivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso dei Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 6.2 lettere a), b), c), d), e) il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere al rispettivo soggetto competente di designare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio. I mandati di durata inferiore ai 12 mesi non verranno calcolati ai fini di cui all'articolo 6.3.

6.5 In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 15 giorni, anche su impulso dell'Organo di Controllo, vengono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio. Sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri restanti rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Articolo 7

Comitato di Nomina

7.1 Il Comitato di Nomina è composto da:

- il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;
- il Presidente della Provincia di Varese, o persona da lui delegata;
- il Vicario Episcopale della Zona di Varese, o persona da lui delegata;
- il familiare più prossimo del prof. Miglierina o - in caso di sua impossibilità - una persona da questi designata sempre tra i familiari del prof. Miglierina.

7.2 Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione (**"il Regolamento di Nomina"**).

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;
- b. approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei contributi;
- c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- e. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f. redige e approva annualmente il bilancio sociale;
- g. definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h. può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- i. conferisce incarichi professionali;
- j. provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- k. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- l. stabilisce se l'Organo di Controllo sia monocratico o collegiale;
- m. affida l'incarico di revisione legale;
- n. nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;
- o. nomina tra i propri membri a maggioranza assoluta il Presidente e il Vice Presidente;
- p. nomina i componenti del Comitato Esecutivo -ove costituito- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- q. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- r. amministra il patrimonio della Fondazione;
- s. delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;

- t. delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- u. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- v. delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;
- w. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- x. cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo -se nominato- e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 9.6.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Per le modifiche statutarie occorre comunque il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10

Presidente – Rappresentanza

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11

Comitato Esecutivo

11.1 Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da cinque membri ed è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre Consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

11.2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio stesso. Il Comitato può avvalersi dell'ausilio di Commissioni e Comitati composti anche da membri esterni al Consiglio.

11.3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma, ogni mese nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi componenti; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Per quanto non diversamente previsto dal presente Articolo, si applicano le disposizioni del precedente art. 9.

11.4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

11.5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

11.6. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario Generale della Fondazione che svolge anche le funzioni di verbalizzazione in apposito Libro delle decisioni.

11.7. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s), t), u), v), w), x).

Articolo 12

Segretario Generale

12.1 Il Segretario Generale, se nominato, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di

Amministrazione o dal Comitato Esecutivo (se costituito), o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se costituito), sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo (se costituito) nei limiti dei poteri conferiti.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Se monocratico è nominato da Fondazione Cariplo, se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dei quali: un membro effettivo e uno supplente nominati da Fondazione Cariplo, uno effettivo nominato di concerto dall'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio; uno effettivo e uno supplente dal Comitato dei Sostenitori.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fermo restando che almeno il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Legali.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo

che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidarla ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad avviare le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione come disciplinato dall'Articolo 6.5.

13.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazioni alle condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Comitato dei Sostenitori

14.1 Sono Sostenitori tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano con almeno euro 25.000,00 (con apporti in denaro anche cumulativi) e previa assunzione di formale impegno all'incremento del patrimonio della Fondazione.

14.2 Non possono fare parte del novero dei Sostenitori i Soggetti che compongono il Comitato di Nomina di cui all'art. 7.1.

14.3 I Sostenitori o persone da loro delegate -all'interno del novero dei Sostenitori stessi- hanno diritto di partecipare al Comitato dei Sostenitori e hanno diritto ad esprimere voti e ricevere deleghe come disciplinato dal "Regolamento di Nomina".

Nel caso di votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza del Comitato dei Sostenitori, ciascun Sostenitore esprime un voto pro-quota ponderato in base alla consistenza del fondo patrimoniale versato, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Nomina.

14.4 Il Comitato dei Sostenitori si riunisce di norma almeno una volta l'anno, è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione. Il Comitato dei Sostenitori ha i seguenti compiti:

1. indicare i nominativi di spettanza al Comitato di Nomina in merito alla nomina degli Organi della Fondazione di sua competenza;
2. esprimere indirizzi in merito ai programmi annuali della Fondazione della comunità locale;
3. proporre iniziative atte all'incremento del patrimonio della Fondazione nonché individuare nuovi Sostenitori.

Articolo 15

Compensi per le cariche sociali

15.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

15.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione di utili

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 e dell'art. 39 del D. Lgs. 117/2017 da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

16.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Operazioni straordinarie

17. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Clausola Compromissoria

19.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

19.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

19.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in

contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

19.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

19.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

19.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 20

Norme applicabili

20. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 21

Norme transitorie

21.1 Con l'entrata in vigore del presente Statuto decadono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Gli attuali Consiglieri restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data d'insediamento del nuovo Consiglio.

Le disposizioni relative alla nomina degli Organi contenute negli articoli 6, 7, 10, 13 e 14, si applicano a partire dal primo integrale rinnovo dell'Organo a cui si riferiscono con l'entrata in vigore del presente Statuto.

21.2 Il limite di mandati di cui all'art. 6.4 si applicherà a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto non computando i mandati precedenti.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 2 due agosto 2024 duemilaventiquattro.



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154